



COMUNE DI CASALI DEL MANCO

PROVINCIA DI COSENZA

Via A. Proviero, 9 – CAP 87059
Partita IVA/Codice Fiscale: 03509990788
Tel 0984 432000 Fax 0984 432033

Casali del Manco, località Casole Bruzio (CS)
Codice ISTAT: 078156

PEC: comune.casalidelmanco@asmepec.it
E-mail: settore5@comune.casalidelmanco.cs.it

Settore 5

Prot. n. 9408
Ordinanza n. 22/2021

Oggetto: LIMITAZIONE CONSUMO DI ACQUA POTABILE NEL PERIODO ESTIVO 2021.-

IL RESPONSABILE SETTORE 5

Premesso che durante il periodo estivo si assiste localmente ad una significativa riduzione delle riserve idriche, nonché ad una conseguente diminuzione delle portate utilizzabili dalla rete;

Rilevato che nel detto periodo la richiesta di acqua potabile aumenta sensibilmente, soprattutto durante le ore diurne e che viene, sempre con maggiore frequenza, lamentata la carenza della stessa nelle abitazioni;

Considerato che tali carenze sono dovute principalmente, **ad usi impropri e non indispensabili, quali innaffiamento di orti, giardini;**

Ritenuto doveroso salvaguardare l'economia della risorsa idrica, in gran parte sottoposta a processi di potabilizzazione e distribuita dal civico acquedotto, che costituisce quindi un bene prezioso e limitato;

Constata la necessità di assicurare la regolarità del servizio idrico garantendo innanzitutto l'approvvigionamento domestico ad uso alimentare ed igienico/sanitario nonché quello ad uso produttivo;

Ritenuto, quindi, opportuno vietare gli usi impropri dell'acqua potabile, al fine di assicurare un regolare approvvigionamento idrico a tutte le località e contrade del Comune di Casali del Manco;

Ravvisata la necessità, a tutela della salute pubblica, di dover vietare l'utilizzo dell'acqua per usi diversi da quelli domestici;

Visto l'art. 98 del D.Lgs 152/2006 s.m.i. vengono date disposizioni volte a favorire la riduzione dei consumi e l'eliminazione degli sprechi e delle risorse idriche;

Visto il vigente Regolamento Comunale e l'allegata carta dei servizi del Servizio Idrico Integrato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 30/03/2019;

Visto il D.Lgs D n. 267/2000;

ORDINA

Con effetto immediato e fino a tutto il 15 ottobre 2021:

- Il divieto di utilizzo di acqua potabile per usi riguardanti innaffiamento orti, giardini e superficie a verde, nonché lavaggi di autoveicoli, usi ludici ed altri usi non essenziali;
- I prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per gli usi domestici, zootecnici e per tutte le altre attività ugualmente autorizzate per le quali necessita l'uso di acqua potabile;
- Sono esclusi dalla presente ordinanza gli annaffiamenti del verde pubblico nonché i servizi pubblici di igiene urbana;

INVITA

la cittadinanza a fare un uso controllato dell'acqua, che costituisce un bene prezioso da salvaguardare;

DISPONE

In caso di violazione di quanto espresso nella presente ordinanza, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di un importo compreso fra minimo € 25,00 ed un massimo di € 500,00, ai sensi della L.689/81;

La presente ordinanza è resa nota ai cittadini tramite affissione all'albo on-line;

DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale e alla Stazione Carabinieri di Casali del Manco (cui è inviata copia della presente) il controllo e la vigilanza sull'adempimento di quanto contenuto nella presente ordinanza;

RAMMENTA

Contro presente ordinanza è, inoltre, ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Calabria da proporsi nelle forme e nei termini (60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto) di cui alla Legge 06/12/1971 n. 1034 e s.m.i. oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi con le forme e nei termini 120 giorni dalla piena conoscenza) di cui al D.P.R. 24 /11/1971 n. 1199.

Casali del Manco, 22/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 5
(Geom. Giuseppe Rinaldo Baldino)

